

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZE EX ARTT. 52 CO.2 E 116 COMMA 2 C.P.A.

nell'interesse di

| COGNOME | NOME | CODICE FISCALE |
|--------------|-------------------|------------------|
| ALBERTI | GIORGIO GIUSEPPE | LBRGGG05L25C351B |
| ANDREONI | FRANCESCO | NDRFNC91R24G224R |
| ARMENTARO | FULVIO | RMNFLV95H26C933H |
| BARBIERO | NOEMI | BRBNMO05D48F158X |
| BARDETTA | FRANCESCO | BRDFNC02R10F158P |
| BARONE | CARLOTTA MARIA | BRNCLT03D69H163Q |
| BEVACQUA | VALERIA | BVCVLR04M45F158H |
| BONANNO | ANNALISA | BNNNLS04P61G273D |
| CALDERONE | ADRIANA | CLDDRN00M42F158A |
| CATALFAMO | ANDREA | CTLNDR04S11F158I |
| CHILLÈ | FABRIZIO | CHLFRZ04M03F158J |
| CHIRICO | GUIDO | CHRGDU05D12H224R |
| CICIRELLO | ISABELLA | CCRSLL04L53G377C |
| CLEMENTE | VINCENZO | CLMVCN02D17F158A |
| COSTANTINO | GIACOMO GABRIELE | CSTGMG05P11F158C |
| CRISTOFARO | SIMONE | CRSSMN01A11C352C |
| D'ANNA | ELEONORA | DNNLNR04E45F158S |
| DE FRANCESCO | VALERIO | DFRVLR04D08F158S |
| DE SANTIS | SAMUELE | DSNSML04H06D810X |
| DI MAURO | GIORGIO | DMRGRG04E21C351Z |
| DI PIETRO | GAIA MARIA FLAVIA | DPTGRF04P55C351R |
| DONATO | CAMILLA | DNTCLL05H45F158Q |
| ESILIATO | SERENA RITA | SLTSNR02H53I537J |
| FAMULARI | CATERINA | FMLCRN04T67F158T |
| FARRUGGIO | GIANLUCA | FRRGLC03M02F158C |
| FEMIA | FRANCESCA | FMEFNC02R71C710W |
| FOTI | SOFIA LUDOVICA | FTOSLD00C69H224U |
| FUCARINO | MARIA GIOVANNA | FCRMGV02E41I199V |
| GALATI | CLAUDIA | GLTCLD02T69I199B |

| | | |
|-------------|------------------------------|------------------|
| GALLUCCI | CHIARA LUNA | GLLCRL03T70C352S |
| GAMBINO | CHRISTIAN | GMBCRS04B26G377K |
| GIAMMELLI | CALOGERO | GMMCGR95L09I199M |
| GRENCI | FRANCESCO | GRNFNC03P01I639D |
| ISOLA | GINO | SLIGNI99E04D976O |
| LA MARCA | GIULIA FRANCESCA | LMRGFR04H59G273D |
| LEONCINI | SARA | LNCSRA04L54F158W |
| LONGO | MATTEO | LNGMTT04T17D960P |
| LUCISANO | ALESSANDRA | LCSLSN04P53H224T |
| MARINO | LEA | MRNLEA04C53F158W |
| MATTEU | GIULIA | MTTGLI02B51C351N |
| MORABITO | LUCA | MRBLCU04R07H224U |
| MUSCAGLIONE | ANTONINO WOLFGANG AMADEUS | MSCNNN02P14G273Y |
| MUSCAGLIONE | ANNA | MSCNNA04M43G273D |
| NOTARO | CHIARA | NTRCHR03D54C352X |
| NOTO | MARIA CHIARA | NTOMCH01A59F158C |
| OCCHINO | GAIA | CCHGAI04H66F158H |
| PANCI | NICOLE MARIA | PNCNLM04C42G273Q |
| PINELLI | FABRIZIO | PNLFRZ01R13G273X |
| PLATANIA | FRANCESCO | PLTFNC01P28F158G |
| RAMIRES | SIMONA | RMRSMN03C53F158X |
| RAPPAZZO | VALERIO | RPPVLR03M27F158I |
| RIELA | CARLA | RLICRL04A61G273S |
| RIZZO | ROSARIO | RZZRSR05A26F158Z |
| RODOLICO | MAURIZIO | RDLMRZ03E05Z504D |
| ROSSI | GIOVANNI LUCA | RSSGNN03P25F023K |
| ROTONDO | CONCETTA | RTNCCT02D70F158Q |
| RUPALTI | ELIA | RPLLEI02C15F023O |
| SCORDO | ANDREA NICOLÒ | SCRNRN04C25A940D |
| SERGI | GIULIANA | SRGGLN02M59F158N |
| SMIRIGLIA | MARCO ANTONIO | SMRMCN02R19F251G |
| SOTTILE | CHIARA | STTCHR05A66A638Q |
| TAMBÈ | ALIDA | TMBLDA02H55C342W |

| | | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| TIGANI | ALLEGRA | TGNLGR05A43H224U |
| TIGANI | MARIA SOLE | TGNMSL03L54H224Q |
| TORRISI | FEDERICA | TRRFRC05L61C351G |
| TRAMONTANA | FRANCESCA | TRMFNC04M44F112T |
| TRIFILETTI | MARTINA | TRFMTN05B68F206J |
| TRIFIRO' | AGNESE | TRFGNS04R60F158H |
| VENANZI | LUDOVICA | VNNLVCO3P69F158Z |
| VETRO | MARTINA | VTRMTN05A59G273E |
| ADDONA | FRANCESCO | DDNFNC04E06C632H |
| ALFIERI | PAOLA | LFRPLA98E60G337K |
| AMBROSIO | MARIO | MBRMRA05H16H931N |
| ANDREATO | EVA | NDRVEA02D59F241H |
| ANDREONI | FRANCESCO | NDRFNC91R24G224R |
| ARACRI | SALVATORE | RCRSVT04T12G337T |
| ARTURI | REBECCA ALESSIA | RTRRCC04E53D086I |
| ASPRONIO | FRANCESCO PIO | SPRFNC03A23F839U |
| BARBIERI | ALESSIA RITA | BRBLSR04546C352I |
| BARIGELLI CALCARI | ENRICO | BRGNRC03B24H501M |
| BASILE | DOMENICO | BSLDNE04L31D122R |
| BENEDUCE | ALESSANDRA | BNDLSN03A43F839Q |
| BERTINETTI | MATTIA | BRTMTT95B22L103X |
| BETSOS | ELENA | BTSLNE04R640969P |
| BISCIONE | MICHELE PIO | BSCMHL03P01H926L |
| BONA | CARLOTTA | BNOCLT02S44L750H |
| BORGIA | GIULIA | BRGGLI05A48E506I |
| BRANCHEREAU | AURÉLIEN | BRNRLN03E16Z110X |
| BRANCIAROLI | ELIDO | BRNLDE04T29A271J |
| BRINA | SOFIA | BRNSFO03L62F861B |
| BRIVIO | ALESSIA | BRVLSS00T60E801J |
| BROCCOLETTI | MARTINA | BRCMTN04P64L219S |
| BRUSCHI | ELISABETTA | BRSLBT00M61A390X |
| BUCETI | GIULIA | BCTGLI03T59H501U |
| CADDEO | AUREL | CDDRLA03R31F205W |

| | | |
|--------------|---------------|------------------|
| CAMPANA | MARIA TERESA | CMPMTR04S51D434F |
| CANIGLIA | SILVIA | CNGSLV04A61A662K |
| CAPETTA | CLARISSA | CPTCRS97E48G337Z |
| CARAMIELLO | DOMENICO | CRMDNC04S28L259P |
| CARAPELLESE | PIETRO | CRPPTR90P01H501L |
| CARUSO | ANGELA ROSA | CRSNGL96R49F839Z |
| CELESTINO | DOMENICO | CLSDNC03T02D005P |
| CERRITO | FRANCESCA | CRRFNC01C59C034B |
| CERUTTI | ARIANNA | CRTRNN02T56B019R |
| CHIANELLO | BEATRICE | CHNBRC01E47H501R |
| CICCERONI | COSIMO | CCRCSM05A11D612V |
| CONCILIO | VALENTINA | CNCVNT04T57A717D |
| CORIGLIANO | PASQUALINO | CRGPQL03S250122G |
| CORRADO | LIBERATO | CRRLRT04E19C129Z |
| COSCIA | CARMEN | CSCCMN02L52D643D |
| COSMAI | MARTINA | CSMMTN04E71A883F |
| COTTURONE | VITTORIO | CTTVTR90E06A515G |
| CUNDARI | NOEMI | CNDNMO04C55H224R |
| CUSUMANO | MELANIE MARIA | CSMMNM04H41C351V |
| D'ANGELO | CARLO | DNGCRL00R11H501I |
| D'ASCOLI | SIMONE | DSCSMN04511D43W |
| DE PRISCO | CHIARA | DPRCHR04S55F912D |
| DE SIMONE | ELISA | DSMLSE98B44B774Q |
| DESPUCCHES | ROBERTA | DSPRRT05E54F839T |
| DI BERARDINO | LUCA | DBRLCU03T11H769S |
| DI DECO | ALFONSO | DDCLNS02E09F839P |
| DI FABIO | VALERIO | DFBVLR05C03B034I |
| DI NUCCI | FABRIZIA | DNCFRZ03E62B519T |
| DI STEFANO | ALESSIA | DSTLSS0256F112W |
| DI STEFANO | GIORGIA | DSTGRG05C49H501L |
| DONNICI | FEDERICO | DNNFRC04H14D086K |
| DRUDI | FILIPPO MARIA | DRDFPP03S28F205K |
| DURACCIO | ADRIANA PIA | DRCDNP04H56F839B |
| ERPETE | FEDERICA | RPTFRC03P42F389M |

| | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------|
| ESPOSITO | DARIA | SPSDRA03M45F839H |
| ESPOSITO | NOEMI | SPSNMO04E47L259F |
| ESPOSITO COSTIGLIOLA | SARA | SPSSRA03M57F839B |
| FARINA | MARIANGELA | FRNMG04C49A512M |
| FERRETTI | FEDERICA | FRRFRC04L42A271F |
| FERRI | CHIARA | FRRCHR89B55H501K |
| FESTA | MARIA EVELINA | FSTMVL03L45I281U |
| FINIZIO | CAROLINA | FNZCLN04L43F839G |
| IORETTI | GIACOMO | FRTGCM03M24H501Q |
| FORGIONE | CATERINA | FRGCRN04C57G702Y |
| FORTEZZA | MADDALENA | FRTMDL05H49G273R |
| FRANCO | BEATRICE | FRNBRC03P53F839Y |
| GALLIZZI | ROBERTA RACHELE | GLLRRT02R63A052F |
| GAROFALO | RAFFARLA FRANCESCA | GRFRFL058E932F |
| GIROLDINI | ILARIA | GRLLR00D57D122Z |
| GRECO | CHIARA | GRCCHR03H56D122U |
| GRILLI | ALESSANDRO | GRLLSN05B03A323X |
| GRISOLIA | AMALIA MARIA LAURA | GRSMMR03H70C349Y |
| HUSHI | ARLIUD | HSHRND03H02F770S |
| IANNAZZO | ROBERTA | NNZRRT04L6NG702I |
| IODICE | YLENIA | DCIYLN02H67F839E |
| IULIANO | ANTONIA | LNINTN03H41G942H |
| LA BANCA | LUDOVICA FEDERICA MARIA | LBNLVC04B51L219S |
| LA VALLE | GIULIA | LVLGLI03T59D086O |
| LAGLIA | LUCREZIA | LGLLRZ03TABA345T |
| LATRONICO | ANGELICA | LTRNLC01E70G942B |
| LEZZI | MARIA CELESTE | LZZMCL90P46C978Q |
| LINDAMULAGE PERERA | NETHMI NIMESHA | LNDNHM04A48L781B |
| LO MONACO | MARCO | LMNMRC04L20H501M |
| LO VULLO | VITTORIA CARLOTTA | LVLVTR04L53C627I |
| LUBRANO DI MARZAIUOLO | ANNA LIVIA | LBRNLV04D43F839S |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| MACIARIELLO | ERICA | MCRRCE99C55A390U |
| MAGRINI | CARLOTTA | MGRCLT03P69L182L |
| MANCINI | MARTINA MENDUNI | MNCMTN04M45A717U |
| MARCANTONIO | MATTEO | MRCMTT02T27H501L |
| MARENZI | MARIELLA | MRNMLL05E59F839P |
| MARRA | ALESSIA | MRRLSS03E50H501T |
| MARTINENGO | RICCARDO | MRTRCR00H30M082G |
| MARTINIELLO | ANITA | MRTNTA04L51A783S |
| MARZOCCHI | PIERGIORGIO | MRZPGR85L29A944I |
| MAURICI | GIUSEPPE | MRCGPP03R29C352O |
| MINNITTI | ALESSANDRO | MNNLSN04T26H224Q |
| MITRESI | TOMMASO | MTRTMS02L02G491G |
| MOLINARO | ANNA | MLNNNA04P45L483M |
| MOSTACCI | MICHELE | MSTMHL03B07F844S |
| MUGNANO | VINCENZO | MGNVCN03L31A509Y |
| MURA | BENEDETTA | MRUBDT04E50H501O |
| NAVANGIONE | FEDERICA | NVNFRC05A56C632Y |
| NICASTRO | ANITA | NCSNTA03D67G273Q |
| NOTO | LUDOVICA | NTOLVC03E52L219E |
| NUSCA | GIORGIA | NSCGRG99M45H501S |
| PALMARINI | AGNESE | PLMGNS04L53H501N |
| PANATTONI | GRETA | PNTGRT02R53C632H |
| PAVANELLO | ELISABETTA | PVNLBT03T42L219J |
| PEDALÀ | GIULIANA | PDLGLN03C61F158Z |
| PEDAVOLI | LUDOVICA | PDVLVC03A59L219E |
| PEZONE | ANGELA ROSA | PZNNLR04P66E932O |
| PEZZELLA | CHIARA | PZZCHR04B50D790Y |
| PIANO | ROBERTO | PNIRRT05A08B519L |
| PIAZZAI | MATTEO | PZZMTT81S07D969O |
| PISAPIA | GIULIA | PSPGLI04P57F138V |
| PULEO | ALESSANDRA MARIA | PLULSN03P52G273E |
| RANALLI | IRENE | RNLRNT04D48A515N |
| REGNO | ELENA | RGNLNE05A45D653 |

| | | |
|---------------|-------------------------|------------------|
| RENTI | CORRADINO MARIA ROSARIO | RNZCRO03A25F839V |
| RESTA | ALESSIA | RSTLS503R44H096I |
| RIZZI | MATTEO | RZZMTT03R27F205Z |
| ROSAPEPE | GIULIA DORINA | RSPGDR05A67F839 |
| SABATELLI | FRANCESCO | SBTFNC76P12H096O |
| SABATELLI | ORONZO | SBRNZ03E04D508Q |
| SARDO | EDOARDO | SRDDRD05H08G964E |
| SARDU | MARIA CHIARA | SRDMCH04M70I4520 |
| SASSO | CHIARA | SSSCHR05H49H703B |
| SCAGLIARINI | MARIA | SCGMRA05B59H501X |
| SCALISI | GIORGIO VINCENZO | SCLGGV05C16C351X |
| SCELLINI | LUCIANO | SCLLCN98R01I234F |
| SEPE | MARIATERESA | SPEMTR03S46F924V |
| SIMONELLI | LORENZA | SMNLNZ03T41H501M |
| SOLARO | CHIARA ANTONIA | SLRCRN03H44F839G |
| SONCINI | NICOLÒ | SNCNCL03E23E253Y |
| SVALUTO FERRO | BEATRICE | SVLBRC92T53H786O |
| TAGGIASCO | BEATRICE MARIA PIA | TGGBRC02T66Z110H |
| TANGANELLI | GIULIO | TNGGLI03H11D612C |
| TERNALI | GLENDA | TRNGND02E42I726N |
| TONDI | SOFIA | TNDSFO96A49L719A |
| TUFO | MARIA | TFUMRA05C69F839L |
| VICI | ALISSIA | VCILSS04T52H294B |
| VITALE | ROCCO | VTLRCC04D12D790B |
| VITANZA | ASIA | VTNSAI04E68B202W |
| VITOLO | ANDREA | VTLNDR04E28L219N |
| VOLPE | ENRICO | VLPNRC00E29F839Y |
| PONTONI | ALESSIO | PNTLSS04E21H501D |
| NAVA | GAIA | NVAGAI03M48C978V |
| RENTI | CLELIA FRANCESCA VEGA | RNZCLF04H66F839Q |
| PORPORA | ROBERTA | PRPRRT04B55F839I |
| RUTA | MARTA | RTUMRT04P65A479Q |
| TALOCCI | GIANLUCA | TLCGLC03M27H501Z |

| | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|
| FIGIURETTI | CEIARE | FRTCSR03S15D548O |
| CORVINO | COSIMO ANTONIO GIOVANNI | CRVCMN03H24E506Z |
| CARIA | PRISCO | CRAPSC02D06H501T |
| CASTAGNA | FEDERICA | CSTFRC01H61H501U |
| USSIA | FABIO | SSUFBA91A04B111H |
| MERCURI | CAMILLA | MRCCLL03P62D403Q |
| PASQUA MARSELLA | JESSICA | MRJJC95L56B9637 |
| TINELLI | GIANCARLO | TNLGCR04S04A048F |
| TRUC | SOFIA | TRCSFO05R59F205O |
| DI MARCO | ELISA | DMRLSE04T49H501O |
| LORATESI | MATTEO | LRTMTT04R28H501E |
| TROIANO | CHIARA | TRNCMR02H68H501W |
| AROLDI | MADDALENA | RLDMDL03C44L682N |
| AUSIELLO | GAIA | SLLGAI04C56F257A |
| BALESTRO | STEFANIA | BLSSFN03B62H501Y |
| BAGNATO | GIUSEPPINA ALESSANDRA | BGNGPP04H69C710Q |
| BARBA | GIULIA | BRBGLI05A50L259M |
| BARBATO | NICOLETTA | BRBNLTT04L45G596S |
| BARBUTI | CHIARA | BRBCHR03E64A509L |
| BARRACCA | LAURA | BRRLRA02P53A512D |
| BELLONI | MARCO | BLLMRC03C25H294N |
| BIANCHI | ILARIA | BNCLNN04E53F205H |
| BIANCO | HANNA PIA | BNCHNP03M52E409W |
| BONA | MATTEO | BNOMTT04L23A479U |
| BONACINI | PATRICK | BNCPRC96R26L885Q |
| BONETTO | MARGHERITA | BNTMGH99P64H355L |
| BORTOLIN | ALICE | BRTLCA03T67G888K |
| BRANDIMARTE | LARA | BRNLRA90H69D972B |
| BRASILETTI | LUDOVICA | BRSLVC04S62F839Y |
| BRUNO | GLORIA | BRNGLR04T43I549K |
| BUSSI | FLAVIO | BSSFLV04E03H501X |
| CAFAGGI | MARIA | CFGMRA04P69M501W |
| CALELLA | ALESSANDRA | CLLLSN04I60A662T |

| | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| CALOGERO | FRANCESCO GIOVANNI PAOLO | CLGFNC04S19F112E |
| CAMBI | ALICE | CMBLCA03S52D612F |
| CAPPELLI | VITTORIO | CPPVTR04T29H501H |
| CAPUANI | ILARIA GIULIA | CPNLGL04P42Z126G |
| CARAMIELLO | RAFFAELE | CRMRF95C21G813R |
| CARLINO | ANTONINO | CRLNN03S18D009D |
| CAVALLUCCI | AGNESE | CVLGNS04C68G478U |
| CIMMINO | MILENA | CMMMNL03R68F839T |
| COSTA | IRENE | CSTRNI04B53I449L |
| COTTO | MARIA LAURA | CTTMLR04S54F258G |
| D'AIUTOLO | LUDOVICA | DTLLVC04S51H703C |
| D'ANGELO | MARGHERITA | DNGMGH95M63F839S |
| DE IULIS | MATTEO | DLSMTT04B05H501J |
| DE LUCA | FABRIZIO | DLCFRZ88E15G273G |
| DE SANCTIS | ANNAMARIA | DSNNMR91L58H501N |
| DEL CIMA | AURORA | DLCRRA02D41D612I |
| DELLO SCHIAVO | CATERINA | DLLCRN03E51A091V |
| DE ROSE | ANDREA LORENZO | DRSNRL02P24D086I |
| DI FILIPPO | FRANCESCA CHIARA | DFLFNC05C48A717I |
| DI GLORIA | ANGELA | DGLNFL83S49F839H |
| DI NAPOLI | VALERIA | DNPVLR96RSO4812H |
| DI PIETRO | CORRADO DAMIANO PIO | DPTCRD02S02F943C |
| DISPENZA | DENISE | DSPDNS03L58E573C |
| DOMENICUCCI | LUDOVICA | DMNLVC04T52H501H |
| DORIANI | ANGELO SAMUEL | DRNNLS05A20C351Z |
| FAVUZZI | ANNACHIARA | FVZNCH04B59C983V |
| FAZZARI | VINCENZO MARIA | FZZVCN04C29D086E |
| FERILLO | ILARIA PIA | FRLLRP04H48B963S |
| FERRETTO | SIMONE | FRRSMN90S23E290S |
| FERRI | VITTORIA | FRRVTR05A49I046U |
| FILIPPI | PIETRO | FLPPTR03L15A345P |
| GALLI | LUCREZIA | GLLLRZ04L54F205Q |
| GANDINI | MARIA CARLOTTA | GNDMCR04H58A479W |

| | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| GARGIULO | CHIARA | GRGCHR04T42L259X |
| GIOIA | LUDOVICA | GIOLVC04E45A717T |
| GUALANDRI | DAMIANO MARIA | GLNDNN03519H51S |
| GUIDA | ANDREA | GDUNDR05C22E986H |
| GUINETTI NEUSCHULER | BIANCA | GNTBNC05E65H501P |
| GUSMANO | GIULIANA | GSMGLN05L66C351P |
| IACOVELLA | GIAMMARCO | CVLGMR94P08C034D |
| IACOVVAZZO | MATTIA PIO | CVZMTP04M24E986Q |
| IMPERATRICE | RITA CARMELA FABIOLA | MPRRCR97P61D643O |
| INDIGENO | FEDERICA | NDGFRC02C70F839N |
| JIMENEZ PAULLO | SHARLOTTE | JMNSRL05A45L219W |
| LAMA | ANDREA | LMANDR95M04B157A |
| LAMI | MARTINA | LMAMTN80A52G702K |
| LEOCATA | ESTER | LCTSTR03L50C35IT |
| LONHGITANO | STEFANIA | LNGSFN84M63B202L |
| LUONGO | ROSSANA | LNGRSN04P46A717G |
| MACRÌ | DALILA | MCRDLL02L61C710C |
| MAFFUCCI | MATILDE | MFFMLD02L70G713X |
| MAGNI | BIANCA | MGNBNC04B53G491E |
| MALAGRINÒ | FRANCESCO | MLGFNC04L21E506K |
| MARCHEGIANI | GIADA | MRCGDI04A53L117E |
| MARCONI | BENEDETTA | MRCBDT04M69C309R |
| MASALA | CHIARA | MSLCHR03S51H501N |
| MASTROMINICO | MICHELA | MSTMHL04S55B963E |
| MAZZA | ARIANNA | MZZRNN03E66D969T |
| MAZZA | FEDERICA | MZZFRC94R48C352A |
| MEDURI | CLAUDIA | MDRCLD02M53I422R |
| MERCURIO | ANDREA | MRCNDR04H06F839G |
| MIGLIORI | CARLOTTA | MGLCLT05B42G713V |
| MITRESI | GIULIA | MTRGLI04A43G491A |
| MOLISSO | FRANCESCO | MLSFNC04GR05E791U |
| MOSCIATTI | LUCIA | MSCLCU04T54E730F |
| OSTONE | NYKOL | STNNKL99P65L452D |

| | | |
|-------------|------------------|-------------------|
| PASSARELLA | FRANCESCA | PSSFNC04M49F839A |
| PERRI | GAIA | PRRGAI04M64D086E |
| PIROLLO | LAVINIA | PRLLVN03M56F8395S |
| PIROZZI | FRANCESCA | PRZFNC04P53A509U |
| PISCOPO | MARIA VALERIA | PSCMVL02L45F839B |
| POERIO | LORENZO | PROLNZ04N11G964X |
| POPA | DENISA VALENTINA | PPODSV05C64Z129J |
| POZZOLINI | ALESSANDRA | PZZLSN02E57C034G |
| QUARANTA | ALESSANDRA | QRNLSN04E61L049G |
| QUINCI | MELISSA | QNMSS04R63H501I |
| RAFFA | ALESSANDRO | RFFLSN04E19M289O |
| RAGO | GABRIELLA MAGGIE | RGAGRL04C44A662L |
| RANDO | LAMBERTO | RNDLBR05E01F158W |
| RANDONE | CHANTHY | RNDCNT04A70Z208C |
| REMARTINI | MELISSA | RMRMSS03H65H264H |
| RICUPERO | VANESSA | RCPVSS03P53A662F |
| RIZZO | FRANCESCO | RZZFNC93B22F537W |
| RONZULLI | ALESSANDRA | RNZLSN03S46A662L |
| RUVOLO | CHIARA | RVLCHR05D53H501K |
| SANTONI | MARIA VITTORIA | SNTNVT04P64I452A |
| SCAPIGLIATI | GIACOMO | SCPGCM02P04H501X |
| SCARSELLI | CRISTIANA | SCRCST03P42F839P |
| SCARLATO | CATERINA | SCRCRN96S49D122P |
| SCHETTINO | CHANTAL | SCHCNT83P46E063E |
| SCIACCA | ELEONORA | SCCLNR05P61F839A |
| SCONOSCIUTO | ALESSANDRO | SCNLSN04L09B180G |
| SCOTTO | GIANMARCO | SCTGMRO3RO5F839M |
| SIANI | GIULIA | SNIGLI04H66H501V |
| SICAMBRO | ANTONIO | SCMNTN04D09E054U |
| SORRENTINI | LAURA | SRRLRA03L52F839S |
| SPANU | FEDERICA | SPNFRC04B53L219N |
| SPISSO | FRANCESCA | SPSFNC05B48A505Z |
| TUNDO | GIORGIA | TNDGRG04D43D862G |
| VASILICA | ANISOARA | VSLNSR79E62Z129M |

| | | |
|------------|----------------|------------------|
| VERNARECCI | LEONARDO | VRNLRD02B15H501C |
| VERNILLO | DELIA | VRNDLE03M67F839V |
| VITELLI | SALVATORE | VTLSVT05D28C129J |
| VITOLO | TERESA | VTLTRS05A47H703H |
| ZOCCOLA | NOEMI | ZCCNMO05C49L259X |
| SEQUINO | VINCENZA | SQNVCN01T50F839B |
| ROMANO | DACIA PIA | RMNDCP04C41H579V |
| FAMULARI | CATERINA | GMLCRN04T67F158T |
| FOTI | SOFIA LUDOVICA | FTOSLD00C69H224U |
| ESILIATO | SERENA RITA | SLTSNR02H53I537J |
| CATALFAMO | ANDREA | CTLNDR04S11F158I |
| DONATO | CAMILLA | DNTCLL05H45F158Q |
| TIGANI | ALLEGRA | TGNLGR05A43H224U |
| PLATANIA | FRANCESCO | PLTFNC01P28F158G |
| DE TOMMASI | GIANLUIGI | DTMGLG95H28A662U |
| PINELLI | FABRIZIO | PNLFRZ01R13G273X |
| PASCALE | ALISIA | PSCLSA03E59B963T |

rappresentato, difeso e meglio generalizzato, giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle *mails* info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e *pec* michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia)

contro

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, Il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro *pro tempore*, e il **CISIA** il **CINECA** e dei controinteressati in atti

per l'annullamento del diniego di accesso

- 1) della nota CISIA 26/10/2023 con la quale si è denegato il diritto di accesso alle istanze variamente proposte dai ricorrenti del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi allegati sulle *“Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”* e del D.M. 1107/2022 all. 2 nella parte in cui è interpretato dal CISIA quale fonte autorizzativa a non fornire copia della prova di concorso somministrata e degli altri di dati di equalizzazione giusta nota indicata;
- 2) del D.M. n. 992 del 28 luglio 2023 sulla *“Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE”*, del D.M. n. 994 del 28 luglio 2023 *“Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese”*, nella parte in cui dispongono che *“il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all’art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all’art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell’art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”*.

per la condanna all’ostensione

dei documenti richiesti con le istanze d’accesso inviate alle Amministrazioni intime.

FATTO

1. Il risultato del test di ammissione e la posizione di parte ricorrente.

Parte ricorrente si è cimentata con le prove di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria per l’a.a. 2023/24.

Il CISIA, con la nota in epigrafe, ha riscontrato in modo generico e pedissequo, le istanze (uguali tra loro) denegando, sostanzialmente l'accesso e consentendo solo la visione del compito recandosi fisicamente a Pisa (previo appuntamento a termini per ricorrere scaduti).

Il MUR, invece, ha omesso ogni riscontro.

Il MUR (e oggi CISIA), in particolare, usa tale strategia processuale di diniego di accesso da diversi anni (in particolare dopo il "noto" concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'a.a. 2013/14 ove si verificò lo scambio delle prove di area clinica e dei servizi per mano del Cineca), negando l'accesso agli atti di concorso costringendo questa difesa a defaticanti contenziosi che, inevitabilmente, incidono, diluendo nel tempo la trattazione della domanda principale in ricorso, sul contenzioso stesso spostando in avanti la pretesa e rendendo sempre più difficile l'accesso alla tutela cautelare. Negare l'accesso vuol dire giungere in camera di consiglio dopo due mesi dall'inizio delle attività accademiche cui si aspira a partecipare, attendere la deliberazione della domanda ex art. 116 c.p.a., che ulteriormente al presente contenzioso cautelativamente si è costretti a spiegare, se si ottiene l'accoglimento attendere l'ostensione, fare motivi aggiunti, etc..

E' evidente che si tratti di una strategia difensiva che codesto On.le T.A.R. è chiamato a valutare giacchè, preso atto di precedenti identici già decisi dalla giustizia amministrativa circa gli obblighi di trasparenza ed informazione cui l'Amministrazione è tenuta, insistere su una posizione di chiusura totale incidendo, quanto meno sui tempi (che stante il valore della misura cautelare in contenziosi come quello che ci occupa, è centrale) del contenzioso, merita approfondimento.

Né rileva, come si vedrà, che il Ministero abbia scritto nel D.M. di programmazione di non consentire l'accesso alla documentazione di concorso. In disparte che tale previsione è, appunto, legata alla sola programmazione (e dunque ai soli DD.MM. in epigrafe e non a tutti gli atti di gestione TOLC che fanno capo al CISIA) e non alla predisposizione dei quesiti e degli atti inerenti lo svolgimento della prova che sono parimenti negati, la previsione è, all'evidenza, illegittima in quanto

ripropone l'argomento delle precedenti note ministeriali di diniego sempre annullate, in parte qua, dal G.A.

2. Il nuovo sistema TOLC

Il tutto è ancora più aggravato dal nuovo sistema di selezione.

Dopo 24 anni dalla prima prova il Ministero ha deciso di cambiare le modalità di accesso ai corsi di laurea di Medicina e Veterinaria in modo epocale. Ciò è intervenuto per il tramite di un Decreto Ministeriale e mediante una delega in bianco nello stesso DM ad un successivo Decreto Direttoriale.

Viene mutato uno dei crismi intoccati dall'introduzione del test. La prova non è più unica ed in unica data e i quesiti non sono più gli stessi per tutti i candidati. Sono somministrate domande differenti ai candidati attinte da un'unica banca dati in sessioni differenti (2 per anno) con un'unica graduatoria nazionale a settembre. Viene inoltre introdotto un sistema di equalizzazione del punteggio che si aggiunge a quello "vero" ottenuto sul campo. A quanto ammonta questo valore?

Non vi è ancora un dato certo perché il Ministero e CISIA non hanno fornito riscontro all'istanza di accesso inoltrata da tutti i ricorrenti ma, dal "campione" (di quasi 500 candidati, ovvero di un valore che può solo aumentare ove il Ministero svelerà i dati richiesti) che abbiamo potuto rilevare sulla base della valutazione delle prove dei singoli partecipanti che si sono rivolti a questa difesa abbiamo appurato che il "bonus equalizzazione" (che in futuro per comodità definiremo bonus) è un valore che va da 31,26 a 38,58 (per un "gap differenziale" di ben **7,32** punti).

L'attuale ultimo ammesso ha il punteggio di 57,20 per Medicina e 56,94 per Odontoiatria e nei 7,32 punti bonus che, per mera casualità viene attribuito in funzione dell'equalizzatore, vi sono circa 18.217 candidati¹. Concretamente, dunque, la collocazione in graduatoria dei concorrenti dipende da un valore legato all'equalizzatore che nel caso di specie è stato determinante.

3. Il diniego di accesso.

¹ Per medicina dalla posizione n. 35801 con il punteggio di 49,91 alla posizione n. 17.584 con il punteggio di 57,20. Per odontoiatria dalla posizione 36.557 con il punteggio di 49,62 alla posizione n. 18.222 con il punteggio di 56,94.

Oltre a questo valore di equalizzazione, Ministero e CISIA non hanno fornito, né la prova somministrata ai candidati, né l'equalizzazione di ogni singola domanda.

I candidati “bocciati” dopo un anno intero di studio possono solo conoscere il punteggio, vero ed equalizzato, ma non valutare le domande somministrate che, solo per i 90 minuti della prova, hanno visto.

Solo dopo quasi 50 giorni dalla richiesta il CISIA, sostenendo che la banca dati non sia pubblica e sia coperta da diritto d'autore, ha denegato l'accesso consentendo la *mera visione (fisicamente a Pisa)* del proprio compito. Si tratta di *invito, contenente l'avvertimento a non poter prendere appunti, fotografare, fare video*, che colpisce tante famiglie e studenti violando i principi della giurisprudenza del G.A. sul tema.

E' stato calpestato anche il principio della trasparenza e attendere un ulteriore anno per rifare il test, accettando la “giusta” decisione del Cisia, rappresenta quasi un atto di fede.

Con il “vecchio sistema” (ma tutt'oggi anche per tutti i predetti corsi non rientranti nel Tolc) il giorno dopo la pubblicazione della graduatoria si aveva e si ha accesso on line alla propria prova e a tutti i quesiti del test; oggi non è possibile, o meglio non lo è per il solo Tolc di Medicina.

E ciò è totalmente contrario ad ogni principio cardine defensionale, nonché alla legittimazione strumentale alla valutazione dell'azione giudiziaria (Tar Toscana n. 104 del 2020). **L'esistenza, da sempre, se non altro di domande errate o imperfette somministrate nelle prove a quiz², su cui anche all'esito di dettagliatissime verificazioni ordinate dal G.A.³ si è giunti all'erroneità o imperfezione di più**

² Si vedano, per il tramite, della giurisprudenza richiamata, il caso dell'annullamento di due quesiti da parte del Ministero dell'Università, nelle procedure concorsuali del 2007 (quesiti nn. 71 e 79), 2008 (quesito n. 62 di Odontoiatria), nonché quelle del 2009 (T.A.R. Napoli, Sez. IV, n. 5051/2011), del 2010 (T.A.R. Firenze, n. 11106/11), del 2011 (T.A.R. Brescia, n. 1352/12), del 2013 (T.A.R. Lazio, n. 1152/14) e 2016 (quesito n. 16 di Medicina). Per le prove di accesso alle specializzazioni mediche (sempre a quiz), oltre il caso del 2014 (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4432/15), che è il primo anno di tale prova, errori sono presenti anche nel 2015 (Sez. III bis, n. 11950/16) ed in quelli a seguire (Sez. III bis n. 6940/18 sul 2018; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8187/2020, sulla prova del 2020). Sull'accesso a Medicina generale, prova gestita dal Ministero della Salute, nell'ambito dell'analoghe prove a quiz, gli errori sono stati ammessi dalla Commissione sin dal 2014 (Sez. III, n. 269/20) e negli anni a seguire anche accertati dall'Istituto Superiore della Sanità o verificatori nominati dal G.A. (T.A.R. Lazio, Sez. III quater, n. 14267/2019; CDS Sez. III, n. 3886/2020 e da ultimo ord. n. 1678/21 e sentenza n. 9777 del 13 settembre 2021 all'esito della quale sono stati individuati ed annullati 6 quesiti nella prova di ammissione 2020).

³ La verifica a cui ci si riferisce e per il concorso di cui ci si occupa è quella relativa all'anno accademico 2021/2022 ove il Consiglio di Stato ordinò la verifica sui quesiti all'Istituto Superiore della Sanità che accertò l'erroneità delle

quesiti, escludono, categoricamente che possa ritenersi equivalente un'ipotetica mera e sola visione degli elaborati, giacchè sarebbe impossibile il necessario approfondimento, tecnico, dell'analisi difensiva da espletarsi poi in una apposita perizia da produrre nell'odierno processo.

I ricorrenti, peraltro, sanno, e non dubitano, che il punteggio è equalizzato per decreto ministeriale, ma non sanno i singoli valori inseriti nella formula matematica stessa. Sui dati da inserire nella formula matematica a cui giunge, poi, il valore di equalizzazione, infine, è sufficiente richiamare la giurisprudenza sui softwares di algoritmo che pacificamente impongono l'ostensione di tutti i dati inseriti nella formula matematica di generazione del valore (da ultimo Sez. III bis, n. 4455/23; 3769/17).

Anche il come, concretamente, è stato calcolato il singolo valore di equalizzazione, è rimasto oscuro giacchè:

- non è dato sapere se, come imponeva il tavolo tecnico, le batterie somministrate fossero di *“pari difficoltà e selettività, statisticamente garantita dal lavoro di calibrazione ex-ante ed ex-post su ciascun item impiegato per comporre le diverse versioni dei test”*, stante il fatto che il CISIA e il Ministero non hanno consentito l'accesso a tali dati;
- non è dato sapere se il coefficiente di facilità è stato ricavato grazie alla somministrazione di tale quesito per un eguale numero di volte e un campione omogeneo tra le due sessioni e in tesi anche tra partecipanti con analoga situazione di partenza che il Ministero, sulla base delle iscrizioni, poteva ricavare. L'algoritmo di scelta della batteria al singolo candidato, dunque, avrebbe dovuto attribuire i quesiti sulla base di talune caratteristiche standard legate, quanto meno, al livello ipotetico di preparazione distinguendo tra studenti del quarto anno, del quinto o di anni successivi;

domande 10-21 (CdS Ord. VII del 4 marzo 2022 n. 1572, 1575, 1578, 1581, 1962; Cds VII, Ord. 3319 del 15 luglio 2022 secondo cui *“Visti i risultati della verifica espletata dall'ISS sui quesiti della prova nazionale di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria; Ritenuto che dalla relazione emerge che i quesiti riconosciuti “ambigui” sono il n.10 e il n.21);”*

- non è dato sapere se, a seguito della campionatura durante la sessione di aprile, quella di luglio abbia tenuto conto della composizione e della difficoltà delle domande somministrati nella prima sessione;
- non è dato sapere se, i coefficienti di equalizzazione e il relativo punteggio equalizzato siano stati calcolati alla fine della sessione di aprile senza tenere conto della sessione di luglio e senza fornire una simulazione di come e se, in tal caso, potessero cambiare il punteggio bonus di parte ricorrente anche per comprendere l'interesse all'eventuale censura;
- non è dato sapere se, preso atto che la banca dati doveva rimanere segreta, stante l'ipotetica divulgazione della stessa, l'operazione di equalizzazione possa dirsi alterata e, per verificarlo, non è stato concesso accesso a quante e quali domande sono state somministrate in maniera identica tra aprile e luglio per comprendere l'incidenza dell'eventuale fuga di notizie.

3.1 L'istruttoria sul numero dei posti banditi continua ad essere oscura giacchè il Ministero non ha consentito l'accesso a tale fase di programmazione. Tale *agere* è in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza tanto sul tema della programmazione (Sez. VI, n. 5429/20) e sui principi della parità delle parti di cui all'art. 2 del c.p.a.

4. I precedenti.

La Sezione III bis, di codesto On.le Tribunale, peraltro a fronte dell'identico diniego di cui oggi si discute, ha stigmatizzato tale posizione ministeriale imponendo, con centinaia di ordinanze collegiali di accoglimento dell'istanza ex art. 116 c.p.a., l'ostensione documentale. *“Parte ricorrente ha proposto l'istanza di accesso ai documenti il cui parziale diniego viene contestato con la domanda introdotta nel corso del giudizio principale; che difatti oltre a quanto prodotto in esito alla domanda di ostensione documentale presentata al ministero, vengono richiesti altri e ulteriori documenti il cui accesso è stato negato per essere qualificati come atti di programmazione, perciò solo esclusi dall'obbligo di visione; ritenuto: che le doglianze proposte nel corso del giudizio, nel quale viene impugnato dapprima il*

procedimento di mancata ammissione al corso di laurea e successivamente il decreto ministeriale con il quale si è provveduto alla chiusura delle graduatorie con l'effetto di impedire gli eventuali scorrimenti determinati da rinunce o decadenze, giustificano la richiesta presentata;

che se la domanda di accesso documentale può essere giustificata dall'astratta possibilità di utilizzo della stessa ai fini di meglio comprendere le ragioni di instaurazione o resistenza in giudizio - in tale quadro deve essere letta la previsione dell'articolo 24, comma sette, della legge numero 241 del 1990, laddove afferma debba essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici-, a fortiori tale sindacato diviene possibile nel caso in cui l'azione giurisdizionale sia già stata proposta, e siano peraltro già lumeggiate le censure dedotte in giudizio;

che dunque, e in particolare nel caso in esame, anche ai fini della verifica e dell'accertamento della persistenza delle condizioni processuali legittimanti l'instaurazione dell'azione davanti al giudice amministrativo, con particolare riferimento all'interesse alla pronuncia di merito, ritiene il collegio essere fondata la richiesta di accesso proposta, risultando palese la utilità, se non la necessità, di acquisizione al processo della documentazione richiesta ai predetti fini;

che, peraltro, è evidente come l'accoglimento della domanda di accesso relativa alla produzione di particolare documentazione non comporta la implicita affermazione di fondatezza della domanda proposta né tanto meno la rilevanza concreta della documentazione in sede di deliberazione della domanda, posto che, non trattandosi di acquisizione ex officio, ma di accoglimento della specifica istanza proposta, è solo l'intermediazione dell'attività processuale delle parti che può orientare il giudizio conclusivo del collegio" (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 6 ottobre 2016, n. 10080).

Negli anni a seguire, nonostante tale pacifica giurisprudenza, il Ministero ha continuato a non ostendere i documenti subendo condanne su condanne (Cons. Stato,

Sez. VII, n. 3557/22; Sez. VI, n. 5429/2020, dell'11 settembre 2020; Sez. VI, n. 1082/2018 del 20/02/2018 su ricorso n. 4714/2017 R.G.)

Si tratta, per i ricorrenti sino al n. 19 dell'epigrafe che hanno ricevuto il diniego, e per i successivi che non l'hanno ancora ricevuto, di un provvedimento espresso o implicito che è comunque illegittimo e che merita di essere annullato per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 E SS. DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DELLA L.N. 264/99 E DELL'ART. 24 COST.

Il CISIA, come accennato, ha riscontrato in modo unico per tutti i candidati la richiesta di accesso sostenendo:

- che deve dimostrarsi il nesso di strumentalità rispetto alla richiesta;
- che ai sensi dell'allegato 2 del D.M. 1107/22 la banca dati è *“riservata e non pubblica coperta da diritto d'autore e la riservatezza della stessa è funzionale a garantire, con la necessaria solidità scientifica e statistica, l'analoga difficoltà delle prove somministrate ai partecipanti e, dunque, la salvaguardia dei principi di equità e pari opportunità di accesso, nonché la ripetibilità delle prove stesse nel tempo”*.

La posizione è giuridicamente non legittima.

1.1. Sulla non necessità di una verifica di strumentalità la giurisprudenza è sterminata.

È sin troppo pacifico in giurisprudenza, difatti, che *“il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa per poter verificare, sotto ogni rilevante profilo, la regolarità dello svolgimento. Ciò significa che la candidata ricorrente può accedere, non solo agli atti relativi alla sua posizione personale e ai documenti formati dalla Commissione esaminatrice (a partire dai verbali), ma anche agli atti, ai documenti, alle schede valutative, ai titoli, ecc., relativi agli altri partecipanti, in quanto soltanto ciò, evidentemente, può consentire un effettivo controllo sull'effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale”* (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 7 giugno 2021, n. 6718). A differenza di quanto apoditticamente sostenuto dal CISIA, dunque, *“il*

*partecipante alla procedura comparativa ha titolo ad accedere ai documenti della procedura medesima, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti. Il diritto di accesso **non è meramente strumentale alla proposizione di un'azione giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa.** Ciò significa che il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l'interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio” (T.A.R. Napoli, Sez. VI, n. 5451/2018; Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3147).*

Solo per citare la più recente tra la giurisprudenza sul punto si veda, da ultimo, la sentenza n. 587 del 2021 del Consiglio di Stato.

“Il Collegio non ritiene che possa legittimamente negarsi l’accesso integrale alla documentazione richiesta dai ricorrenti in primo grado (come già statuito da questa stessa Sezione in una fattispecie analoga, con sentenza n. 451 del 2021). Le parti ricorrenti in prime cure, avendo preso parte alla procedura concorsuale e non essendo state ammesse, sono titolari di una posizione qualificata e differenziata, correlata ai documenti oggetto di ostensione, idonea a legittimare la presentazione di un’istanza di accesso avente ad oggetto gli [atti di concorso, n.d.r.].

Tale interesse, inoltre, risulta:

- a) concreto, in quanto specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di atti concorsuali, suscettibili di produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del richiedente;*
- b) attuale, influendo sulla possibilità di acquisizione del bene della vita negato dall’Amministrazione per effetto della mancata ammissione di ciascun richiedente alle successive prove concorsuali (qui al corso di laurea);*

c) *strumentale, potendo desumere le parti ricorrenti dai documenti oggetto di ostensione elementi conoscitivi utili per valutare la legittimità delle operazioni concorsuali e, quindi, per la cura e la tutela della propria posizione giuridica.*

Le parti istanti hanno adempiuto gli oneri di allegazione e prova su di loro incombenti, tenuto conto che:

- *risulta specificata nelle istanze di accesso la finalità sottesa all'ostensione dei documenti richiesti, data dalla cura e dalla tutela giudiziaria della propria situazione giuridica attiva, lesa per effetto della mancata ammissione alle successive prove concorsuali (qui al corso di laurea, n.d.r.);*

- *tale interesse finale, che si intende tutelare in via strumentale mediante l'acquisizione documentale, corrisponde ad una posizione di interesse legittimo riconosciuta dall'ordinamento, non essendo dubitabile che i candidati, ammessi alla partecipazione ad un pubblico concorso, possano adire la sede giudiziaria per censurare le sfavorevoli determinazioni autoritative (di mancata ammissione alle successive prove concorsuali) assunte dall'Amministrazione procedente;*

- *la posizione giuridica vantata dagli istanti è collegata ai documenti oggetto di ostensione, riguardanti l'esercizio del pubblico potere di reclutamento del personale dirigenziale scolastico (qui al corso di laurea, n.d.r.);*

nonché

- *i documenti richiesti risultano necessari per la cura e la tutela dell'interesse legittimo vantato dagli istanti”.*

In tal senso, anche recentemente, la posizione della Commissione accesso in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con delibera del 16.9.2020, ha chiarito che “*il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa al fine di verificare la correttezza dello svolgimento del relativo iter. In particolare ha diritto di accedere a tutti gli atti riferiti alla propria posizione personale nonché agli elaborati ed ai documenti presentati dagli altri partecipanti e, infine, a tutti i documenti formati dalle Commissioni esaminatrici e relativi alle stesse*”.

La sussistenza dell'interesse all'accesso alla documentazione, secondo un orientamento che più che consolidato è monolitico della giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8772/2012), conferma dunque che *“in materia di pubblici concorsi è ammessa la legittimazione e l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi in capo al concorrente escluso o non vincitore sulla base dell'assunto che la partecipazione al concorso differenzia la posizione del candidato rispetto al «quisque de populo»”* (TAR Abruzzo, Pescara, 18 febbraio 2006, n. 118 e proprio la stessa Sez. III del T.A.R. Lazio, n. 8199/2013; T.A.R., Napoli, sez. VI, 10/09/2018, n. 5451; T.A.R., Venezia, sez. I, 20/01/2016, n. 37).

2. La strumentalità in ogni caso è documentale giacchè solo dall'analisi dei dati richiesti è possibile conoscere la corretta applicazione del modello matematico di cui al D.M.

Solo per fare un esempio senza i dati richiesti circa la singola equalizzazione della singola domanda somministrata al ricorrente come può il ricorrente avere certezza che, davvero, quella domanda è stata somministrata in X sessioni, a Y candidati, che vi hanno risposto in Z modi?

Se il ricorrente ha ottenuto parte del punteggio grazie alla procedura di equalizzazione come può negarsi di comprendere come si sia giunto a tale passaggio?

Come può negarsi di conoscere a quanti e quali concorrenti siano state somministrate le proprie domande e come dunque quel coefficiente di facilità è stato stabilito? Né può disquisirsi circa l'utilità di tale verifica ai fini dell'eventuale rimedio giudiziale. L'amministrazione cui è richiesto l'accesso documentale, difatti, *“non ha alcuna facoltà di scrutinio sulla fondatezza o meno dell'eventuale giudizio già intrapreso o da intraprendersi ad iniziativa della parte richiedente l'accesso. Come pure è irrilevante che la richiesta sia eventualmente preordinata all'utilizzazione degli atti in un giudizio nel quale lo stesso risultato potrebbe, in tesi, essere ottenuto attraverso l'esercizio dei poteri istruttori del giudice”* (cfr., tra le tante, Consiglio Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5752). *“In tale prospettiva, la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto – quale presupposto di ammissibilità della*

pretesa ostensiva – va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse” (in termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116).

Sul punto si richiamano le sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3557/22; Sez. VI, n. 1082/18) e di codesto On.le T.A.R. Lazio (Sez. III, n. 7304/2017) che, unanimemente, hanno concluso per la necessità di ostendere la documentazione sottostante alle scelte adottate.

2. Totalmente errata è la tesi del Cisia secondo cui parte ricorrente non può avere accesso alla propria prova in quanto trattasi di proprietà coperta da diritto d’autore e quindi non accessibile. Nulla di più errato.

L’art. 22 della L. 241/1990 non esclude dall’accesso le prove di concorso ove funzionali a garantire la ripetibilità nel tempo.

Il diritto di autore è tema mal sollevato giacchè la richiesta non è volta all’utilizzo delle prove agli stessi fini cui l’autore può sfruttarla ma, esclusivamente, ai fini defensionali. E’ chiaro che parte ricorrente non ha alcun interesse a violare il diritto d’autore del CISIA ma non per questo, una volta somministratigli i quesiti, non ha diritto ad averne copia al fine di mostrare al Giudice l’eventuale erroneità degli stessi o la fallacità dell’intero sistema di equalizzazione.

Se, dunque, l’intero sistema TOLC è fondato sulla non ostendibilità delle prove neanche ai concorrenti, è scontato che CISIA e Ministero non hanno fatto i conti con L.n. 241/90 che, all’evidenza, non indica tra i documenti esclusi dall’accesso quelli delle prove di concorso. La Legge, difatti, in tema di accesso ai documenti amministrativi fissa un concetto di “documenti accessibili” di particolare ampiezza. Tale individuazione, volta ad una più efficace tutela non solo del diritto di difesa ex art. 24 Cost. ma anche del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, trova

unico limite nell'art. 24 L. 241/1990. Tale disposizione, infatti, prevedendo l'esclusione del diritto di accesso nei casi di documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsto dall'ordinamento, individua eccezioni rigorosamente circoscritte.

Il tema del diritto d'autore, dunque, è mal posto giacchè si confonde la scontata non divulgabilità per fini diversi da quello cui l'accesso è qui preordinato (e dunque difensivo) da quello di diversa natura. Parte ricorrente, difatti, non ha chiesto la sua prova e quella degli altri al fine di prepararsi per il successivo concorso, ma al fine di difendere in giudizio la propria posizione.

Il diritto d'autore non limita l'accessibilità degli atti tanto che **Cons. St. sez. IV n. 5467/2007 ammette l'accesso del candidato di un pubblico concorso ai tests psico-attitudinali pure protetti da copyright e licenza d'uso in favore della società che li ha predisposti.** *“A norma dell'art. 24 della legge n. 241/1990, la natura di opera dell'ingegno dei documenti di cui si chiede l'ostensione non rappresenta una causa di esclusione dall'accesso. La disciplina dettata a tutela del diritto di autore e della proprietà intellettuale è funzionale a garantire gli interessi economici dell'autore ovvero del titolare dell'opera intellettuale, mentre la normativa sull'accesso è funzionale a garantire altri interessi ed in questi limiti va consentita la visione e l'estrazione di copia (TAR Puglia Bari, II, 13 febbraio 2013, n. 217). In altri termini, né il diritto di autore né la proprietà intellettuale precludono la riproduzione sic et simpliciter, ma solo la riproduzione che consenta uno sfruttamento economico e, non essendo l'accesso lesivo di tale diritto all'uso economico esclusivo dell'opera, l'ostensione va consentita nelle forme richieste dall'interessata (visione ed estrazione di copia)”* (TAR Marche n. 626/2015).

Senza l'estrazione, peraltro, sarebbe impossibile per il G.A. ogni valutazione. Si rammenta, in tal senso, la storica sentenza n. 5986/08 di codesto On.le T.A.R. che, appunto, stigmatizzò la distruzione dei verbali di formulazione dei quesiti senza i quali era impossibile risalire alle valutazioni fatte dalla Commissione in sede di composizione della prova d'esame (in termini Consiglio di Stato n. 4432/15; T.A.R.

Lazio, Sez. III bis, ord. 6 ottobre 2016, n. 10080; Tar Lazio, Sez. III, ord. n. 452/2017 resa nel giudizio n. 15405/2016 R.G.).

Il beffardo invito a recarsi a Pisa per rivedere la propria prova, chiaramente oltre la scadenza del termine per proporre ricorso, senza possibilità di fotografare o estrarre i quesiti, è totalmente privo di copertura normativa (oltre a rendere impossibile la tutela giurisdizionale non potendo mostrare al Giudice alcunchè).

“Le modalità di esercizio del diritto di accesso debbono considerarsi comprensive tanto della presa visione del documento quanto della sua estrazione di copia. La circostanza che il legislatore abbia definito l’accesso come il diritto di prendere visione «e» di estrarre copia del documento richiesto, in altri termini, induce a ritenere superata la concezione eventualmente monofasica delle modalità di esercizio del diritto di accesso consistente nella sola visione dell’atto, per accedere, viceversa, ad un’impostazione inscindibilmente bifasica che, oltre alla visione, comprende anche l’estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, l’accesso sembrerebbe non tollerare più differenziazioni tra estrazione e visione di quanto richiesto. A riprova di ciò, il limite contenuto nell’art. 8, c. 5, dell’abrogato d.P.R. n. 352/92 relativo alla sola visione del documento in presenza di controinteressati, non compare più nel d.P.R. n. 184/2006; in particolare l’art. 10, nel dettare la disciplina dei casi di esclusione, rinvia puramente e semplicemente all’art. 24 della legge. Quest’ultima disposizione, in caso di conflitto tra accesso e privacy, non distingue più tra visione ed estrazione di copia; al contrario, il c. 7, stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso (e non più la «visione» dei documenti) per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici. Ciò consente, altresì, di ritenere superato l’orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l’accesso alla sola visione. D’altronde, considerare composto il conflitto tra accesso e riservatezza, limitando il primo alla mera visione del documento, appare sotto certi profili inutile, atteso che il vulnus alla riservatezza è arrecato nel momento in cui si accede anche solo visivamente ad un dato

concernente un soggetto terzo rispetto al richiedente” (Decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009).

“Con riferimento ai rapporti tra diritto di accesso e tutela della riservatezza, la nuova disciplina contenuta nell'art. 24, l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16, l. n. 15 del 2005, appresta al primo una tutela più ampia che in passato, sotto due distinti profili: innanzitutto, l'individuazione dei casi in cui l'accesso può essere escluso per ragioni, tra l'altro, di riservatezza, può aver luogo solo con il regolamento governativo (comma 6 lett. d), mentre alle singole amministrazioni viene sottratta ogni potestà d'intervento in materia; in secondo luogo, mentre nell'originaria versione dell'art. 24, secondo quanto prevedeva il comma 2 lett. d), l'accesso ai documenti riservati era limitato alla sola visione degli atti amministrativi necessari alla cura dei propri interessi, nell'attuale versione dell'art. 24, tale previsione è stata sostituita dal nuovo comma 7, ai sensi del quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici; in sostanza, la tutela dell'istante, prima limitata alla visione degli atti, viene ora estesa all'onnicomprendente concetto di "accesso", che secondo la definizione contenuta nell'art. 22 comma 1 lett. a), l. n. 241 del 1990 include sia la visione degli atti che l'estrazione di copia” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 9469; T.A.R. Salerno, Sez. I, 17 maggio 2012, n. 935).

E’ davvero sempre stato pacifico, dunque, che “il diritto d’accesso riguarda **qualsiasi documento amministrativo** (art. 22 L. 241) anche se non relativo ad un procedimento in senso stretto ed anche se non formato dall’amministrazione”, tanto che CGA n. 927/2007 ammette “l’accesso anche alle risposte alle interrogazioni fornite dai terminali che accedono alle banche dati dell’amministrazione che materialmente appaiono sul video”.

La scelta contrasta peraltro con l’art. 3 CAD che impone, a fronte della richiesta del cittadino, la trasmissione telematica dei dati richiesti.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 E SS. DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DELLA L.N. 264/99 E DELL'ART. 24 COST.

1. Il MUR, a cui (oltre al CISIA), espressamente erano stati chieste le prove dei candidati ed i concreti dati di equalizzazione, non ha riscontrato l'istanza d'accesso. Quest'ultimo, ha inserito nei soli DD.MM. di programmazione in epigrafe l'inciso sopra riportato. Il fatto di aver, autoreferenzialmente, attribuito a sè stesso il potere di non ostendere la documentazione non vuol dire affatto che sia legittimo ed è, anzi, grave indice della volontà di eludere i dettati giudiziali tutti contrari a tale tesi oggi formalizzata nei DD.MM. di programmazione e prima solo rappresentate nelle note di diniego già annullate.

Il Ministero, al fine di sfuggire alla trasparenza che gli è imposta dalla Corte Costituzionale al fine di non comprimere un diritto costituzionalmente garantito e che ha portato alla L.n. 264/99 e, da ultimo, dalle sentenze di cui si è data contezza in premesse e più approfonditamente si dirà, ha inserito nei soli DD.MM. di programmazione in epigrafe, per la prima volta, l'inciso secondo cui il *“presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”*.

Il fatto di aver, autoreferenzialmente attribuito a se stesso il potere di non ostendere la documentazione non vuol dire affatto che sia legittimo ed è, anzi, grave indice della volontà di eludere i dettati giudiziali tutti contrari a tale tesi oggi formalizzata nei DD.MM. di programmazione e prima solo rappresentate nelle note di diniego già annullate.

1.1. A differenza di quanto sostenuto dai DD.MM., che difatti in parte qua è illegittimo e va annullato, nessuno degli atti rientra nell'esclusione di cui al citato art. 24, lett. c) L.n. 241/90. In particolare gli atti normativi sono sottratti dall'obbligo motivazionale in ragione della loro natura di fonti *latu sensu* politico, caratterizzati da generalità ed astrattezza (e nella specie non si tratta delle fattispecie che ci occupano stante il chiaro disposto giurisprudenziale sugli oneri motivazionali).

I secondi ne sono sottratti in quanto espressione di poteri latamente discrezionali ma per i quali “*restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione*” riuscendo comunque a soddisfare gli eventuali interessi conoscitivi dei privati. Si pensi, ad esempio, alla normativa dettata in tema di pianificazione urbanistica che, ai sensi dell'art. 9 della L. urbanistica n. 1150/42, consente la visione del piano regolatore generale con determinate modalità.

Nella specie, viceversa, gli atti di programmazione circa quanti studenti possono fruire del proprio diritto allo studio costituzionalmente garantito, sono secretati alla stessa stregua dei segreti di Stato. La mancata ostensione, inoltre, lede il diritto di difesa costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost.

I centinaia di accoglimenti circa l'onere di ostensione, nessuno appellato ed anzi eseguiti dal MUR, degli anni passati di cui si è dato conto, confermano tale assunto.

1.2. Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale “*sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*” (art. 3, 1° c., lett. a); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, “*tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio*” (art. 3, 1° c., lett. b). La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base di vari parametri: aule, docenti, laboratori, etc.

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione “dell’offerta potenziale del sistema universitario”, è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole università onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un’adeguata istruttoria svolta a livello locale.

Al fine di comprendere se il diritto allo studio di parte ricorrente possa essere “compresso” da una programmazione delle immatricolazioni conforme a legge, dunque, è scontatamente necessario verificare in che modo il MUR abbia recepito le istanze degli Atenei (a cui si è già avuto accesso verificando in che modo sono state stimate le risorse), quelle della Conferenza Stato Regioni in sede di Accordo ed infine la sintesi che si tiene nell’ambito del tavolo tecnico.

Negare l’accesso, si ripete negli anni precedenti sempre consentito dallo stesso Ministero, vorrebbe dire dimenticare l’esistenza di decine di contenziosi innanzi al G.A. e di diverse raccomandazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, circa l’onere per tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, della corretta individuazione del numero dei soggetti ammissibili. Sulla base di tale teoria, difatti, il Ministero potrebbe decidere di bandire anche un solo posto (o nessuno) senza che tale scelta possa essere in alcun modo contestata in assenza di accesso agli atti del procedimento.

Come è noto al MUR, per essere parte proprio di quei procedimenti, la mancata ostensione degli atti del procedimento oggi richiesti non avrebbe consentito ai quei ricorrenti di sostenere doglianze, poi accolte, secondo cui *"non appare giustificato, sia in relazione alle capacità ricettive della Università di (...), sia in relazione alle necessità del sistema sanitario nazionale, il mancato aumento dell’offerta formativa per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2009/10 "* (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, ord. 14 aprile 2010, n. 229) e, ancora, *"quanto al fumus boni juris, il ricorso non appare manifestamente infondato nella considerazione che l’Università ha formulato un’offerta formativa inferiore alle capacità delle strutture universitarie idonee ad accogliere un maggior numero di studenti"* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord.

16 aprile 2010, n. 1688; in termini anche T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, ord. 25 febbraio 2010, nn. 465 e 471 secondo cui " *il ricorso presenta profili di fondatezza alla luce (...) dei motivi di ricorso relativi alla procedura di individuazione del numero dei posti* " e T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, ord. 14 aprile 2010, n. 229, proprio in punto di istruttoria si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, ord. 30 luglio 2010, n. 3785; Sez. III bis, ord. 18 maggio 2012, n. 1773; Sez. III bis, 28 settembre 2011, n. 7583; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, sentenza breve 22 luglio 2011, n. 1998).

Le scelte del Ministero, peraltro, sono state stigmatizzate anche dall'**AGCM (segnalazione 21 aprile 2009 e 2011)**, rilevando che *“dal punto di vista concorrenziale, non risulta condivisibile la scelta legislativa secondo cui, per la determinazione del numero chiuso in odontoiatria, debba essere presa in considerazione la situazione occupazionale dei dentisti che operano nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale. Infatti, tale valutazione comporta una artificiosa predeterminazione del numero dei potenziali professionisti e determina, dal punto di vista economico, un ingiustificato irrigidimento dell’offerta di prestazioni odontoiatriche, con l’effetto di restringere artificialmente il numero dei potenziali professionisti ed innalzare il prezzo delle relative prestazioni”*.

È stato altresì rilevato, poi, come sia errato (nella stima del fabbisogno), riferirsi al solo servizio sanitario pubblico senza tenere in considerazione l’offerta sanitaria proveniente dalle convenzionate e dai liberi professionisti ed è addirittura miope, in radice, il riferimento al solo mercato di professionalità nazionale e non **comunitario**. Senza tale verifica, dunque, è davvero impossibile comprendere a quale mercato si sia riferita la programmazione.

Ed infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza, per porre delle *“limitazioni di accesso agli studi universitari”* si dovrà avere riguardo *“oltre che alla qualità dell’offerta formativa, alle potenzialità di assorbimento del mercato allargato di cui trattasi. Non va dimenticato, al riguardo, l’insegnamento della Corte Costituzionale, che nella citata pronuncia n. 383 del 27.11.1998 ha segnalato come il*

*potere dell'Amministrazione di incidere sul servizio pubblico universitario – che coinvolge diritti costituzionali della persona umana, quali il diritto alla formazione culturale ed alla libertà delle scelte professionali, come mezzo essenziale di sviluppo della personalità (articoli 2 e 4 della Costituzione), in aggiunta ai principi fondamentali sull'istruzione e l'organizzazione scolastica (articoli 33 e 34 della Costituzione) – debba essere esercitato nell'ambito di criteri predeterminati per legge, anche con specifico **riguardo alla disciplina comunitaria**, che riconosce il diritto di stabilimento degli odontoiatri negli Stati dell'Unione” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4396). “Ciò comporta che le stime ministeriali restrittive sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, in quanto non appare certamente alcuna proporzione immaginabile tra i numeri risultanti dalle stesse e l'ambito comunitario di riferimento” (T.A.R. Lazio Sez. III bis, 11 marzo 2009, n. 2433).*

Dello stesso avviso è stato l'ANVUR (parere 21 giugno 2012, n. 4; par. 31 maggio 2012).

Il MUR, pertanto, asserendo l'inaccessibilità della documentazione richiesta, dimostra di ignorare quanto sopra, negli anni, acquisito anche da questa difesa.

1.3. Ciò è ancora più vero e scontato alla luce della nota sentenza n. 5429/20 del Consiglio di Stato.

Tale decisione, pur se riferita alla programmazione dell' a.a. 2018/19, fissa delle indicazioni di principio che impongono al Ministero di rendere trasparente, anche ai fini della verifica giudiziale delle valutazioni del Ministero e degli Atenei sull'istruttoria, il processo attraverso il quale si giunge al numero degli ammessi. Orbene tale sentenza, dapprima tacciata di erroneità dal Ministero in varie relazioni, minacciata di revocazione, di ricorso alla Cassazione per eccesso di poter giurisdizionale e ogni altro mezzo di impugnazione, non è stata "avversata" ed è passata in giudicato. Oggi, per quanto scritto nel diniego frapposto, il Ministero continua a non fornire alcuna documentata spiegazione del perchè bandisce 10 anziché 20 posti, nonostante tale attività sia stata spiegata con le stesse, illegittime, modalità della precedente annullata. I principi spiegati con la sentenza n. 5429/20, oltre ad avere

un'incidenza diretta sulla programmazione dell'anno accademico 2018/19 per gli specifici vizi di quell'anno, dunque, dettano indicazioni di massima volte alla trasparenza delle fasi di programmazione solo grazie alle quali, in sede giudiziale, sarà possibile comprendere le ragioni per le quali quella data programmazione è stata attuata. D'altra parte, i principi di tale sentenza, cogliendo il vero spirito della L.n. 264/99 che nasce dalle indicazioni della decisione della Corte Costituzionale n. 368/1998 che aveva imposto che *“gli Atenei ed il Ministero dovranno, d'ora in poi, fornire sempre adeguata contezza sui numeri dei posti messi a concorso nelle prove d'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale a c.u. ad accesso programmato”*, ribadiscono temi invero pacifici in tema di diritto allo studio costituzionalmente garantito. *“Tu Stato, puoi comprimerlo”*, spiega la Corte Costituzionale, ma solo con un procedimento conforme a Legge. Legge che, a sua volta, deve dettare parametri chiari e trasparenti che l'Autorità amministrativa deve, appunto rispettare.

Orbene, dunque, se la L.n. 264/99 nasce a seguito dell'ampio contenzioso di cui si dà atto nello stesso articolo 4 della norma, al fine di normare un procedimento di istituzione del numero programmato che, a differenza del passato, fosse procedimentalizzato e trasparente, come indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 368/1998, non ha senso alcuno se poi tale fase istruttoria resti oscura e non possa essere, prima che contestata, conosciuta e così vagliata anche in sede giudiziale.

1.4. Né, dalla conoscenza del procedimento, può ricavarsi alcuna "forma di controllo generalizzato".

Con le sentenze del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1082/18) e di codesto On.le T.A.R. Lazio (Sez. III, n. 7304/2017), difatti, era già espressamente stato chiarito, con severa condanna alle spese del Ministero, che nulla poteva essere negato in fase di ostensione.

Ivi si legge (Sez. VI, n. 1082/18) *“che il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha accolto solo parzialmente il ricorso n. 278 del 2017, proposto dagli odierni appellanti – nella loro qualità di partecipanti senza successo alle prove per*

l'ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria per l'anno accademico 2016/2017 – avverso la nota M.i.u.r. n. 29257 del 7 dicembre 2016, con la quale il Ministero aveva parzialmente respinto le loro istanze di accesso agli atti, deducendo la violazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 e della legge n. 264/1999. In particolare, il T.a.r. ha accolto il ricorso con riferimento alla documentazione relativa (1) ai posti riservati agli studenti extracomunitari non residenti in ogni Ateneo, (3) al procedimento di individuazione dei componenti della commissione di esperti che ha predisposto la prova di ammissione ai corsi di laurea, (5) alla validazione dei relativi quesiti, (6) al procedimento di determinazione del fabbisogno per medico chirurgo relativo all'anno accademico 2016/2017, ex art. 6-ter d.lgs. n.502/1992, (7) alle richieste degli Atenei sul numero massimo di posti da mettere a concorso, (10) ai verbali di correzione delle prove dei ricorrenti e (12) al procedimento relativo alla decisione di annullare il quesito n. 16".

"Il T.a.r. ha, invece, ritenuta infondata la richiesta di esibizione con riferimento alla documentazione relativa (2) alla decisione di prevedere i suddetti posti a scapito degli studenti comunitari, (4) ai lavori della commissione di esperti con riguardo alla prova del 6 settembre 2016, (8) alle linee guida ministeriali sullo svolgimento della prova, (9) al verbale del tavolo tecnico della programmazione e (11) ai test di anomalia sulle domande dopo la correzione ove esistenti, con la motivazione che «non risulta evidente il legame tra i documenti e l'interesse che si intende far valere e [che] in ogni caso non sono ammesse richieste volte a un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, ex art.24, comma 3 della Legge n.241 del 1990» (v. così, testualmente, il centrale passaggio motivazionale dell'impugnato capo di sentenza)".

Il Consiglio di Stato ha ritenuto "la fondatezza dell'appello proposto avverso la statuizione riportata sopra sub 3., in quanto:

- non è ravvisabile una differenza sostanziale della documentazione sub 3. rispetto a quella sub 2., sotto il profilo del collegamento teleologico con le esigenze di tutela e di difesa perseguite dai ricorrenti in funzione del vaglio sulla legittimità degli atti della

procedura preselettiva per l'ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria per l'anno accademico 2016/2017;

- pure l'oggetto della richiesta di esibizione risulta sufficientemente determinato e individuato, con conseguente esclusione di una finalità di un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione resistente;

- deve pertanto ritenersi erronea e lesiva degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, oltre che dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la statuizione reiettiva del ricorso con riferimento alla documentazione sub 3.;

5. RITENUTO pertanto che, in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza, al M.i.u.r. deve essere ordinato di rilasciare ai ricorrenti copia anche della residua documentazione di cui è stata richiesta l'esibizione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza (tenuto conto della mole delle carte richieste), ai sensi dell'art.116, comma 4, cod. proc. amm.";

6. CONSIDERATO che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico del Ministero appellato".

La condanna "all'importo complessivo di euro 2.500,00, oltre agli accessori di legge", oltre ai contributi unificati ex lege versati, dunque, **oltre ad essere fonte di danno erariale di cui il Ministero ed i Dirigenti che continuano a tenere la stessa posizione già dichiarata illegittima dovranno rispondere in sede contabile**, è parametro indicativo per ritenere indice di colpa grave il persistente diniego a fronte di una chiarissima previsione di legge ed una giurisprudenza, in fattispecie identica, monolitica nell'imporre l'ostensione.

*"In tema di accesso agli atti, il controllo generalizzato che, in tali casi, non è limitato ai documenti, ma riferito alle "informazioni", termine che concettualmente indica un ambito più esteso dei documenti fisicamente esistenti, **non solo non è vietato, ma è auspicato**. Sicché (...) posto che la domanda tende ad ottenere informazioni attinenti alla organizzazione dell'amministrazione si ricade nell'ambito dell'accesso "organizzativo" previsto dalla l. n. 15 del 2009 e dal d.lg. n. 150 del 2009; pertanto*

l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso” (cfr. T.A.R. Catania, sez. II, sent. 4 ottobre 2011, n. 2388, relativa alla distribuzione delle cattedre della scuola ed al computo dei posti).

A ciò si aggiunga che non è stato riscontrato l'accesso civico generalizzato nell'ambito del quale sono stati richiesti i documenti di seguito riportati e per la cui estrazione si insiste (anche in via istruttoria):

- la relazione del tavolo tecnico nominato con DM 24/9/2021, n. 1095, elaborata il 9/12/2021;
- la nota ministeriale 18 febbraio 2022 n. 25;
- di tutte le domande somministrate nelle sessioni di aprile e luglio 2023;
- ove già accertato, del numero e delle domande somministrate tanto nelle sessioni di aprile quanto in quelle di luglio e del numero di volte che ogni quesito è stato somministrato ai candidati;
- la percentuale di equalizzazione (o coefficiente di facilità) di tutte le domande;
- il coefficiente di facilità massima attribuito ai quesiti ed indicazione dei relativi quesiti;
- il coefficiente di facilità minima attribuito ai quesiti ed indicazione dei relativi quesiti;
- la percentuale di equalizzazione delle eventuali domande ripetute nelle sessioni;
- la percentuale di equalizzazione (o coefficiente di facilità) massima, attribuita all'intera prova di un candidato, in ogni sessione del 2023;
- il coefficiente di equalizzazione (o coefficiente di facilità) minimo, attribuito all'intera prova di un candidato, in ogni sessione del 2023;
- per ogni quesito, l'indicazione del numero di volte in cui i candidati (complessivamente) hanno risposto correttamente, errato oppure omesso di rispondere al quesito;
- numero di candidati (campione di osservazione) su cui è stato calcolato il coefficiente di facilità dei singoli quesiti;

- numero di candidati iscritti il test nella sessione di aprile e nella sessione di luglio 2023;
- numero di candidati del quarto anno di scuola superiore (non diplomati) iscritti il test nella sessione di aprile e nella sessione di luglio 2023;
- numero di candidati del quarto anno di scuola superiore (non diplomati) iscritti il test nella sessione di aprile e nella sessione di luglio 2023 che sono inseriti in graduatoria a tutt'oggi;
- indicazione della modalità di estrazione dei quesiti dal database e relativa assegnazione ai singoli test (criteri e modalità di formazione di ogni singola prova con meccanismo randomico);
- la risoluzione approvata in data 7 febbraio 2022 dalla VII Commissione parlamentare n. 7-00789;
- gli atti del procedimento con i quali il CISIA ha proceduto all'equalizzazione delle prove;
- dei verbali di correzione dei compiti degli istanti ed i compiti stessi somministrati agli istanti nelle sessioni di aprile e luglio 2023 con indicazione delle risposte ai quesiti considerate esatte dall'Amministrazione (risposta attesa) nonché le risposte ai quesiti riportate candidato (risposta data) nelle due prove;
- della graduatoria con indicazione, oltre al punteggio equalizzato, anche del punteggio "reale" ottenuto dagli stessi tanto con valore complessivo quanto distinto per aree di competenze delle domande;
- il dettaglio di calcolo del "punteggio equalizzato" della prova degli istanti per entrambe le prove sostenute;
- il dettaglio di calcolo del "coefficiente di equalizzazione della prova" per entrambe le prove; il dettaglio di calcolo del "coefficiente di facilità" di ogni quesito somministrato all'istante per entrambe le prove e, in ogni caso, dettaglio di tutti i quesiti somministrati con tutte le opzioni di risposta indicate;
- **per ciascun quesito somministrato**, la formula matematica di attribuzione del "coefficiente di facilità" (secondo quanto indicato nell'allegato 2 del Decreto

Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022) ed, in particolare: il numero dei partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato; il periodo di calibrazione utilizzato; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo corretto al quesito; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo errato al quesito; il numero di partecipanti che non hanno risposto al quesito per entrambe le prove;

- se differente rispetto al dato analitico di cui alla precedente richiesta, per ciascuna intera prova somministrata, la formula matematica di attribuzione del “coefficiente di facilità” (secondo quanto indicato nell’allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022) ed, in particolare: il numero dei partecipanti ai quali la prova è stata somministrata; il periodo di calibrazione utilizzato; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo corretto alla prova per intero somministrata; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo errato alla prova per intero somministrata; il numero di partecipanti che non hanno risposto alla prova per intero somministrata;

- gli atti del procedimento, ove esistenti, riguardanti i test di anomalia post correzione sulle domande somministrate. Come è noto, dopo la correzione, la prassi internazionale di "*testing*" onera l'Amministrazione che ha somministrato la prova a verificare le risultanze "anomale" in base alle risposte date ai quesiti;

- le segnalazioni pervenute circa l’erroneità delle domande somministrate e i provvedimenti di conferma della correttezza di tali quesiti da parte della Commissione;

- al fine di comprendere eventuali fattori che hanno inciso negativamente sulla formula di equalizzazione, il numero di soggetti iscritti alla prova, che abbiano ottenuto un punteggio utile per l’ammissione e non abbiano presentato domanda di ammissione in graduatoria o pur presentandola non si siano iscritti nella sede assegnata al fine di verificare il caso delle c.d. “partecipazioni-civetta preordinate non all’ammissione, ma alla cognizione dei quesiti somministrati e replicati in seconda prova allo scopo orientare altri candidati al superamento più o meno garantito della prova stessa” (così Decreto T.A.R. Lazio n. 6399/23).

Su tali atti si ribadisce il diritto all'ostensione giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 3357/22.

- di tutti gli atti del procedimento sulla base dei quali il M.U.R. ha provveduto alla determinazione a livello nazionale dei posti da bandire da parte dei singoli Atenei con particolare riferimento:

- la rilevazione relativa al fabbisogno dallo professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2023-2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;

- l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assunto al repertorio atti n. 149/CSR del 21 giugno 2023, sul documento recante "Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni";

- i verbali da cui risultano "le risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca del giorno 18 luglio 2023, con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria e Professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2023/2024;

- il parere espresso dall'ANVUR

- gli atti relativi all'attività istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge n. 264/1999;

- ogni altro atto inerente il procedimento;

- copia di tutte le richieste inviate dagli Atenei con i quali si indica il contingente massimo da poter bandire (c.d. schede CINECA ove sono indicati i parametri previsti dalla L. n. 264/99, aule, docenti, laboratori, etc..);

- linee guida ministeriali circa lo svolgimento della prova.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 116 C.P.A.

Cautelativamente, anche in quanto richiamati dalla nota di diniego, si è provveduto ad impugnare i DD.MM. in epigrafe in parte qua.

Ai fini dell'ostensione, dunque, si chiede l'accoglimento della misura cautelare che coincide con l'accoglimento dell'istanza ex art. 116 c.p.a. che deve essere concessa nelle more della decisione sull'annullamento dei DD.MM. stessi, in parte qua.

Prima dell'annullamento, difatti, deve decidersi sul diniego di accesso formalizzato con le note in epigrafe e che, in ogni caso, nulla dice sui provvedimenti e procedimenti di elaborazione ed equalizzazione dei quesiti e sugli altri atti del procedimento di concorso.

Ai sensi del codice, dunque, anche per consentire di giungere alla definizione della domanda cautelare nei giudizi principali con cui si contesta l'esito del test e la graduatoria finale, si chiede di fissare, nei termini di rito la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza.

Tutto ciò premesso parte ricorrente,

CHIEDE

La sospensione e l'annullamento della nota in epigrafe e ove occorra in parte qua dei DD.MM. in epigrafe e la condanna all'ostensione dei seguenti atti:

- la relazione del tavolo tecnico nominato con DM 24/9/2021, n. 1095, elaborata il 9/12/2021;
- la nota ministeriale 18 febbraio 2022 n. 25;
- di tutte le domande somministrate nelle sessioni di aprile e luglio 2023;
- ove già accertato, del numero e delle domande somministrate tanto nelle sessioni di aprile quanto in quelle di luglio e del numero di volte che ogni quesito è stato somministrato ai candidati;
- la percentuale di equalizzazione (o coefficiente di facilità) di tutte le domande;

- il coefficiente di facilità massima attribuito ai quesiti ed indicazione dei relativi quesiti;
- il coefficiente di facilità minima attribuito ai quesiti ed indicazione dei relativi quesiti;
- la percentuale di equalizzazione delle eventuali domande ripetute nelle sessioni;
- la percentuale di equalizzazione (o coefficiente di facilità) massima, attribuita all'intera prova di un candidato, in ogni sessione del 2023;
- il coefficiente di equalizzazione (o coefficiente di facilità) minimo, attribuito all'intera prova di un candidato, in ogni sessione del 2023;
- per ogni quesito, l'indicazione del numero di volte in cui i candidati (complessivamente) hanno risposto correttamente, errato oppure omesso di rispondere al quesito;
- numero di candidati (campione di osservazione) su cui è stato calcolato il coefficiente di facilità dei singoli quesiti;
- numero di candidati iscritti il test nella sessione di aprile e nella sessione di luglio 2023;
- numero di candidati del quarto anno di scuola superiore (non diplomati) iscritti il test nella sessione di aprile e nella sessione di luglio 2023;
- numero di candidati del quarto anno di scuola superiore (non diplomati) iscritti il test nella sessione di aprile e nella sessione di luglio 2023 che sono inseriti in graduatoria a tutt'oggi;
- indicazione della modalità di estrazione dei quesiti dal database e relativa assegnazione ai singoli test (criteri e modalità di formazione di ogni singola prova con meccanismo randomico);
- la risoluzione approvata in data 7 febbraio 2022 dalla VII Commissione parlamentare n. 7-00789;
- gli atti del procedimento con i quali il CISIA ha proceduto all'equalizzazione delle prove;

- dei verbali di correzione dei compiti degli istanti ed i compiti stessi somministrati agli istanti nelle sessioni di aprile e luglio 2023 con indicazione delle risposte ai quesiti considerate esatte dall'Amministrazione (risposta attesa) nonché le risposte ai quesiti riportate candidato (risposta data) nelle due prove;
- della graduatoria con indicazione, oltre al punteggio equalizzato, anche del punteggio "reale" ottenuto dagli stessi tanto con valore complessivo quanto distinto per aree di competenze delle domande;
- il dettaglio di calcolo del "punteggio equalizzato" della prova degli istanti per entrambe le prove sostenute;
- il dettaglio di calcolo del "coefficiente di equalizzazione della prova" per entrambe le prove; il dettaglio di calcolo del "coefficiente di facilità" di ogni quesito somministrato all'istante per entrambe le prove e, in ogni caso, dettaglio di tutti i quesiti somministrati con tutte le opzioni di risposta indicate;
- **per ciascun quesito somministrato**, la formula matematica di attribuzione del "coefficiente di facilità" (secondo quanto indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022) ed, in particolare: il numero dei partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato; il periodo di calibrazione utilizzato; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo corretto al quesito; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo errato al quesito; il numero di partecipanti che non hanno risposto al quesito per entrambe le prove;
- **se differente rispetto al dato analitico di cui alla precedente richiesta, per ciascuna intera prova somministrata**, la formula matematica di attribuzione del "coefficiente di facilità" (secondo quanto indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022) ed, in particolare: il numero dei partecipanti ai quali la prova è stata somministrata; il periodo di calibrazione utilizzato; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo corretto alla prova per intero somministrata; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo errato alla prova per intero somministrata; il numero di partecipanti che non hanno risposto alla prova per intero somministrata;

- gli atti del procedimento, ove esistenti, riguardanti i test di anomalia post correzione sulle domande somministrate. Come è noto, dopo la correzione, la prassi internazionale di "testing" onera l'Amministrazione che ha somministrato la prova a verificare le risultanze "anomale" in base alle risposte date ai quesiti;
- le segnalazioni pervenute circa l'erroneità delle domande somministrate e i provvedimenti di conferma della correttezza di tali quesiti da parte della Commissione;
- al fine di comprendere eventuali fattori che hanno inciso negativamente sulla formula di equalizzazione, il numero di soggetti iscritti alla prova, che abbiano ottenuto un punteggio utile per l'ammissione e non abbiano presentato domanda di ammissione in graduatoria o pur presentandola non si siano iscritti nella sede assegnata al fine di verificare il caso delle c.d. "partecipazioni-civetta preordinate non all'ammissione, ma alla cognizione dei quesiti somministrati e replicati in seconda prova allo scopo orientare altri candidati al superamento più o meno garantito della prova stessa" (così Decreto T.A.R. Lazio n. 6399/23).

Su tali atti si ribadisce il diritto all'ostensione giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 3357/22.

- di tutti gli atti del procedimento sulla base dei quali il M.U.R. ha provveduto alla determinazione a livello nazionale dei posti da bandire da parte dei singoli Atenei con particolare riferimento:

- la rilevazione relativa al fabbisogno dallo professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2023-2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;

- l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assunto al repertorio atti n. 149/CSR del 21 giugno 2023, sul documento recante "Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico,

dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni”;

- i verbali da cui risultano “le risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell’università e della ricerca del giorno 18 luglio 2023, con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria e Professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l’anno accademico 2023/2024;

- il parere espresso dall'ANVUR

- gli atti relativi all’attività istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge n. 264/1999;

- ogni altro atto inerente il procedimento;

- copia di tutte le richieste inviate dagli Atenei con i quali si indica il contingente massimo da poter bandire (c.d. schede CINECA ove sono indicati i parametri previsti dalla L. n. 264/99, aule, docenti, laboratori, etc..);

- linee guida ministeriali circa lo svolgimento della prova.

Si chiede di valutare la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti ed all’Autorità garante della concorrenza e del Mercato (le cui segnalazioni sono ignorate tanto da negare persino l’ostensione degli atti) per i provvedimenti di competenza.

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarre a favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si versa il contributo unificato di € 300.

Roma 30 ottobre 2023

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti